

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ ITACA ”

### Denominazione e sede

**Articolo 1:** E' costituita con Sede in Galatone l'associazione di promozione sociale denominata "ITACA" ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 117/2017 nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in via Don P. Colopi,1 telefono +39 3494532739 e-mail itaca\_galatone@gmail.com

**Articolo 2:** L'Associazione "ITACA", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia interna e, quindi, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative senza alcuna discriminazione con riferimento alle condizioni economiche e di qualsiasi altra natura.

L'associazione deve essere formata da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento delle attività associative in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi di una o più delle attività elencate al successivo art. 6, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore al numero minimo suddetto si applicano le conseguenze di cui all'art. 35 c. 1-bis del D.Lgs 117/2017

La durata dell'Associazione è indeterminata.

### Statuto

**Articolo 3:** L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e dalle norme di legge regolanti la materia.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**Articolo 4:** Il presente statuto è modificabile con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con le finalità, con la dottrina e con la legge italiana

### Scopi e finalità

**Articolo 5:** l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art.6, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore; tra queste:

- Il progresso individuale e sociale della comunità cui si rivolge attraverso attività di formazione e ricreative rivolte principalmente a giovani- minori e non-, ai disoccupati, agli anziani autosufficienti, alle donne e alla comunità immigrata.
- Lo sviluppo di attività agricole e artigianali che contribuiscano allo sviluppo personale dei destinatari e incrementino le opportunità occupazionali.
- La promozione e la salvaguardia del territorio con un accento particolare alla coesione sociale e partecipazione attiva dei cittadini, in rete con altre realtà associative del territorio.

**Articolo 6:** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi finalizzati all' inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

In particolare, tra queste, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti

- Ideare e sviluppare attività di formazione a diversi livelli anche con il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali ritenuti più idonei.
- Sviluppare attività di produzione agricola e artigianale che garantiscano la loro sostenibilità economica.
- Organizzare attività ricreative rivolte alla comunità

- Promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sociale della comunità.
- Ottenere, attraverso specifici progetti di interesse per l'associazione, finanziamenti locali, regionali, nazionali od europei. Partecipare a bandi, pubblici o privati.
- Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

**Articolo 7:** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; quelli tra questi che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti e nelle condizioni previste del codice del terzo settore

### Soci

**Articolo 8:** Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

**Articolo 9:** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

**Articolo 10:** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

### Diritti e doveri dei soci

**Articolo 11:** Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

**Articolo 12:** La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della eventuale quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

**Articolo 13:** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta

### Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio direttivo

### Assemblea dei soci

**Articolo 14:** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli

amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invito telematico o di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Articolo 15:** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Articolo 16:** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Articolo 17:** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Articolo 18:** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 12;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento la trasformazione la fusione con la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

**Articolo 19:** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Consiglio Direttivo

**Articolo 20:** Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza scelta tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile

**Articolo 21:** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Articolo 22:** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 12.

**Articolo 23:** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

#### Il Presidente

**Articolo 24:** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### Il Tesoriere

**Articolo 25:** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### Il Segretario

**Articolo 26:** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### Revisore dei conti

**Articolo 26 bis:** l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'articolo 31 del codice del terzo settore.

#### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Articolo 27:** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione di missione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui nella relazione di missione in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Articolo 28:** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Articolo 29:** Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Articolo 30:** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Articolo 31:** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Norma finale

**Articolo 32:** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.